STATUTO

UNIONE INTERPORTI RIUNITI – U.I.R

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 12 OTTOBRE 2023

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita fra enti e società finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto e nella logistica delle merci, l'Associazione Nazionale di Categoria denominata Unione Interporti Riuniti (U.I.R.).

L'Associazione Nazionale di Categoria e i suoi membri sono di seguito nominati rispettivamente "Associazione" e "Associati".

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma Viale Pasteur, 10 e il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie o amministrative e filiali.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di creare un raccordo stabile tra società, interporti ed enti, intesi quali complessi organici di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, favorendo l'interscambio "gomma-rotaia", e qualora possibile, marittimo, fluviale e aereo, fra queste ed i soggetti coinvolti nelle attività logistiche globalmente considerate affinché si consolidi e si sviluppi l'intermodalità nel trasporto e nella logistica delle merci.

Attraverso tale raccordo, che s'ispira alla realizzazione dei programmi e dei fini perseguiti dal Piano Generale dei Trasporti e della logistica, l'Associazione si prefigge di:

a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;

e) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;

f) prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.

Tutto quanto sopra mediante:
a) lo svolgimento di attività d'informazione, formazione, sensibilizzazione, sollecitazione nei confronti degli associati, delle istituzioni legislative, governative, amministrative, delle forze politiche, delle categorie economiche;

b) lo svolgimento di un'attività di difesa dell'immagine e della denominazione degli interporti e di strutture similari;

c) lo svolgimento di assistenza al reperimento di finanziamenti agevolati a favore degli associati, di assistenza della certificazione della qualità e dell'ambiente;

d) lo svolgimento di un'azione volta a determinare costi più convenienti, standard tariffari, nella gestione e nella trasmissione dei dati informatici e non, nelle tecnologie necessarie per la movimentazione e per la gestione delle merci; a determinare servizi affidabili, regolari e redditizi; a realizzare l'integrazione e la flessibilità dei servizi offerti;

e) l'acquisto e la vendita, per lo svolgimento della propria attività, di beni mobili e servizi.

In particolare, e in modo non tassativo, ma semplicemente indicativo, l'Associazione potrà: istituire marchi collettivi, distintivi e marchi di qualità; effettuare la ricerca di mercato e curare la pubblicità

collettiva; espletare studi e ricerche di intervento sui porti, terminali terrestri, centri merci, magazzini
generali e infrastrutture di collegamento al fine di una razionalizzazione del traffico interno ed intermodale; curare lo studio di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica; prestare assistenza e consulenza tecnica a favore degli associati; svolgere tutte le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni atto avente per oggetto il perseguimento di
tale finalità.
L'Associazione potrà, inoltre, costituire o partecipare a società, consorzi o associazioni nazionali o sovranazionali aventi il medesimo scopo sociale.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'Associazione ha la durata fino al trentuno dicembre duemila cinquanta.

TITOLO 2
PATRIMONIO

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:
a) dalla quota associativa versata all'atto della costituzione;
b) dalla quota associativa che ogni associato è tenuto a versare all'atto di ammissione;
b1) dalla quota annuale versata dai partner federati, onorari e aggregati;
c) dai contributi ordinari e straordinari fissati dall' Assemblea con lo scopo di incrementare il patrimonio;
d) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dagli associati per inadempienze;
e) dai risultati derivanti dalla gestione, qualora non diversamente deliberato dall' Assemblea di approvazione del bilancio annuale;
f) da ogni entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
g) da eventuali donazioni o contributi di persone, di enti pubblici o privati, dello Stato;
h) dai beni acquistati nel corso dell'attività associativa.

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE

I nuovi associati all'atto dell'ammissione saranno tenuti alla corresponsione di un contributo una tantum come stabilito al successivo articolo 7.
Le quote associative stabilite ai sensi dei successivi articoli 25 e 26 ed i contributi per gli interporti già associati saranno in ogni caso pari a quelli a carico degli interporti di nuova ammissione.

TITOLO 3
AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI, RECESSO ED ESCLUSIONE, PARTNER

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono chiedere di aderire all' Associazione tutti gli interporti e le società ed enti che rispondono ai requisiti previsti di cui all'art. 3.
Tali enti dovranno presentare domanda di adesione all' Associazione dichiarando di accettare in toto i patti, le condizioni, le iniziative e gli obiettivi del presente Statuto e quelli che saranno stabiliti durante la vita dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina tre saggi che esaminano la richiesta e forniscono un parere all'assemblea.
L' ammissione dei nuovi associati quindi dovrà essere approvata dall' Assemblea, valutati i requisiti di ammissibilità e il parere dei saggi, a maggioranza assoluta dei componenti.
L'ammissione può avvenire anche a seguito di risposta formale affermativa della maggioranza dei soci su richiesta del Presidente.
L' ammissione comporterà anche l'accettazione delle norme dello Statuto.
L' eventuale reiezione dell'istanza non potrà essere soggetta al sindacato né di merito, né di legittimità, né può essere esaminata una nuova istanza prima che sia decorso un anno dal precedente rifiuto di ammissione.
L' Assemblea degli associati determina, di anno in anno, l'importo del contributo una tantum che i nuovi associati dovranno versare all'atto dell'ammissione.

ARTICOLO 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L' Associato può in qualsiasi momento recedere dall' Associazione mediante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e diviene automaticamente operativa trenta giorni dopo la data del ricevimento,

a meno che il recedente abbia in corso obbligazioni nei confronti dell'Associazione. In questo caso il recesso sarà operativo solo dal momento in cui siano state estinte dette obbligazioni.

L' esclusione dall' Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall' Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, qualora l'associato abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione all' associazione, ovvero trattandosi di interporto non attivo non abbia comunicato tempestivamente la propria operatività, o per gravi violazioni degli obblighi assunti verso l'Associazione, per grave inosservanza delle disposizioni statutarie o per aver arrecato in qualsiasi modo danno all' Associazione o agli associati, fermo il diritto per l'Associazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

È inoltre escluso di diritto, con delibera del Consiglio Direttivo, l'associato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata ovvero a procedure concorsuali in futuro stabilite dalle norme.

ARTICOLO 9 – DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto, sia per quanto riguarda l'approvazione del Budget che del Bilancio, nonché per il rinnovo degli Organi dell'Associazione, è riservata ai Soci che siano in regola col versamento della quota associativa prevista.

ARTICOLO 10 – PENALITA'

L' inadempimento da parte di un associato dei patti associativi, implica il pagamento di una penale pari al doppio del contributo fissato, a norme dell'articolo 7 precedente, salvo maggiori danni, di cui l'Associazione potrà richiedere il risarcimento.

ARTICOLO 10 BIS – PARTNER FEDERATI, ONORARI, AGGREGATI

È ammessa l'adesione in qualità di Partner Federati, Onorari e Aggregati come sotto descritti, collegati al settore interportuale e che abbiano comunque interesse alle attività rappresentate da UIR. Essi hanno diritto di usufruire delle prestazioni e delle attività di UIR, di partecipare alle iniziative e alla vita associativa. All'interno degli organi partecipano senza diritto di voto.

PARTNER FEDERATI

Associazioni di scopo o di categoria, gruppi e unioni locali/territoriali, Centri Studi e Ricerca che operano nel mondo della logistica integrata, della intermodalità e del trasporto delle merci.

La quota annuale varia da 4.000 a 9.000 euro in funzione del numero di associati e delle aree rappresentate territorialmente.

PARTNER ONORARI

Persone fisiche e/o giuridiche che abbiano interesse a sostenere le attività di UIR con donazioni, partnership e sponsorizzazioni, che si siano distinti in particolari attività di impresa, oppure tecnica e scientifica o di divulgazione nelle materie della logistica integrata e trasportistiche.

La quota annuale varia da 2.000 a 5.000 euro.

PARTNER AGGREGATI

Aziende e imprese nel settore della logistica integrata e intermodalità che, pur non essendo interporti, sono attive nel settore oppure svolgono attività nelle infrastrutture interportuali.

La quota annuale di adesione varia da 5.000 a 10.000 euro in funzione dei livelli di fatturato.

ARTICOLO 10 TER - PROCEDURA DI ADESIONE DEI PARTNER

Il Presidente predispone, sentito il Comitato Esecutivo e supportato dal Segretario Generale, i dettagli della richiesta con un protocollo associativo e concorda con il richiedente la quota annuale di adesione a UIR.

La proposta così formalizzata viene portata all'approvazione del Consiglio Direttivo e ratificata nella prima successiva Assemblea.

TITOLO 4
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Organi amministrativi e rappresentativi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea degli Associati;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente e i Vicepresidenti (nel numero massimo di cinque, di cui uno con funzione di Vicario) dell'Associazione;

4) il Comitato Esecutivo;

5) il Segretario Generale;

6) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L' Assemblea rappresenta l'universalità degli associati.

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati.

Viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del budget preventivo annuale di attività e del bilancio consuntivo di cui al successivo articolo 25.

La convocazione viene effettuata con posta elettronica o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L' Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico, i quali con le medesime percentuali e/o maggioranze, possono altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni.

Le decisioni prese con la presenza della totalità degli associati e degli organi associativi devono intendersi valide anche in mancanza di convocazione formale.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal più anziano. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un altro soggetto nominato dall' Assemblea o da un notaio, quando ne sia prevista la presenza.

L' Assemblea delibera:

1) sulle modifiche allo statuto dell'Associazione;

2) sull'approvazione e modifica dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
3) sulla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti/del Revisore Unico;
4) sullo scioglimento dell'Associazione;
5) sul budget preventivo annuale di attività e sulle quote associative predisposti dal Consiglio;
6) sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio;
7) sulla determinazione del contributo una tantum da versarsi da parte dei nuovi associati;
8) sui requisiti necessari per l'ammissibilità all' Associazione e sulle modalità di presentazione della domanda di adesione; a tal fine elaborerà apposito regolamento;
9) sull'ammissione di nuovi associati e sull'esclusione di un Associato al manifestarsi di gravi motivi;
10) sulla applicazione e determinazione di penalità anche ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 10, nonché sulla richiesta di risarcimento dei danni, a carico di Associati esclusi o inadempienti, ai sensi degli artt. 7 e 10 del presente statuto;
11) sullo scioglimento dell'associazione.

L' Assemblea si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

E' richiesta la maggioranza assoluta degli Associati per l'elezione del Presidente, per la modifica dello Statuto, per l'approvazione o modifica del regolamento di ammissione, per l'esclusione di associati, per la determinazione di penalità a carico di associati esclusi o inadempienti e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In sede di Assemblea sono ammesse deleghe a soli associati, sino ad un massimo di tre, per ogni associato presente.

ARTICOLO 13 – REGOLAMENTO INTERNO

I rapporti tra gli associati, il funzionamento dell'Associazione e quant'altro non previsto e specificato

dallo Statuto potrà essere oggetto di un regolamento interno, deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO 5
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (di seguito Consiglio) composto da un numero massimo di consiglieri pari al numero degli associati, eletti dall' Assemblea, garantendo la rappresentanza di ciascun associato secondo le designazioni formulate.

Qualora nessuno dei presenti si opponga, le singole votazioni possono essere sostituite da un'unica votazione per acclamazione su una lista di nominativi proposta dal Presidente.

Al termine delle votazioni il Presidente proclama la composizione del Consiglio.

Il Consiglio nomina il Comitato esecutivo, la cui presenza è facoltativamente prevista dall'art. 20 e si riunisce di prassi una volta al mese.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, morte o revoca di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, approvata dal Collegio dei revisori /Revisore Unico, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

I consiglieri così nominati, durano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri che non sono più espressione di un Interporto, decadono dalla carica.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a convocare entro il termine di 8 giorni, l'Assemblea che procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui uno o più Vicepresidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone all'Assemblea la nomina dei loro sostituti.

Sulla base della cooptazione rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per le materie demandate all' Assemblea, ed ha facoltà di affidare ad uno o più associati l'incarico di coadiuvare l'attività dell'Associazione, nonché di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Associazione o in quella concordata tra i componenti tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga necessario, o quando ne facciano domanda almeno tre Consiglieri.
E' fatta salva la possibilità per i Consiglieri di partecipare in conference call con le modalità e i limiti previsti dal successivo art. 17.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione è fatta dal Presidente con posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con posta elettronica o posta
elettronica certificata da inoltrare almeno due giorni liberi prima a ciascun Consigliere. Il messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, indicando anche l'orario e luogo della seduta, e/o le modalità per accedere da remoto nei casi previsti dal successivo art. 17, nel testo o in suo file allegato.

ARTICOLO 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.
Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto nell' apposito libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nell'ipotesi in cui alcuni componenti il Consiglio non possano presenziare fisicamente alla seduta è prevista la partecipazione tramite conference call del componente impossibilitato ad essere presente fisicamente o con mezzi e tecnologie di comunicazione idonei, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante della riunione.
È previsto anche l'istituto della delega del membro del direttivo per la partecipazione ai consigli

purché giunga apposita delega entro tre giorni dalla data di convocazione alla segreteria dell'Associazione.

La mancata ingiustificata partecipazione a tre riunioni consecutive dal Consiglio comporta la decadenza dell'incarico di Consigliere.

È necessario il consenso della maggioranza dei componenti il Consiglio, per le deliberazioni concernenti:

1) la proposta all' Assemblea per l'approvazione del regolamento interno o modifiche dello statuto;

2) la proposta all' Assemblea per l'esclusione per gravi motivi di un associato;

3) la proposta di determinazione delle penalità a carico degli associati;

4) la difesa, anche con eventuali azioni legali, degli interessi degli associati nei confronti di terzi;

5) l'attribuzione di deleghe di poteri, nonché l'esercizio della facoltà di nomina del Comitato esecutivo.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, ai Vice Presidenti o a uno o più consiglieri, al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio è tenuto ad informare gli associati delle eventuali deleghe deliberate.

ARTICOLO 18 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina tre saggi che esaminano le candidature alla carica di Presidente e forniscono un parere all'assemblea.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, secondo un apposito

regolamento approvato dal Direttivo in conformità al precedente comma, di norma alla scadenza di ogni triennio con l'approvazione del Bilancio.

ARTICOLO 19 – POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha il potere di firma, è il legale rappresentante dell'Associazione e come tale la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha facoltà di promuovere azioni e resistere avanti a tutte le giurisdizioni, in ogni stato e grado di giudizio, potendo a tal fine nominare avvocati e conferire loro procura alle liti.

Ha inoltre facoltà di nominare consulenti fino all'importo di € 10.000,00, per importi superiori è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la delega a gestire le strategie deliberate dal Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le Istituzioni, oltre che rappresentare l'Associazione ad ogni evento o tavolo istituzionale, salvo delega

ARTICOLO 20 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio ha la facoltà di nominare fra i suoi componenti, un Comitato Esecutivo, di massimo dieci membri oltre al Presidente, delegando ad esso le funzioni di ordinaria amministrazione e su indicazione del Presidente potranno essere delegate dal Consiglio anche specifiche funzioni di straordinaria amministrazione. Il Comitato si esprime a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente, i Vicepresidenti.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo, partecipa il Segretario Generale senza diritto di voto.
Esso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero quando lo richiedano quattro dei suoi componenti, esso si costituisce con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta.
Le decisioni sulle attività di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte all'unanimità o, in mancanza di unanimità, riportate per la decisione in Consiglio. Qualunque decisione sulle attività di straordinaria amministrazione dovrà essere comunque ratificata dal Consiglio.

ARTICOLO 21 - SEGRETARIO GENERALE
NOMINA, DURATA DELL'INCARICO E FUNZIONI

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente, sentito il Consiglio e resta in carica 3 anni, con facoltà di proroga di detto termine, per un periodo non superiore a 6 mesi, con delibera motivata del Consiglio, su proposta del Presidente.
Il Segretario Generale ha il compito di supportare il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua le disposizioni.
Partecipa alle riunioni del Direttivo e propone quanto necessario per la migliore attuazione di quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto.
È responsabile del funzionamento della struttura interna e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il Bilancio preventivo e consuntivo; è il responsabile preposto alla redazione ed alla verifica dei documenti amministrativi e contabili dell'associazione.
Al Segretario generale è demandata la firma dei contratti e gli impegni di spesa.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'assemblea, del direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
Il Segretario Generale ha il compito di fungere da punto di riferimento per tutte le esigenze dell'Associazione, avvalendosi dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione.
Cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo, e delle disposizioni del Presidente e dei Vice presidenti.
Il Segretario Generale ha il compito di presiedere il Comitato dei Tecnici.
Il Segretario Generale, di comune accordo con il Presidente, predispone l'organica programmazione ed emana le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 22 – COMITATO DEI TECNICI

È istituito un Comitato dei Direttori, o di loro delegati, composto da un rappresentante per Interporto, coordinato dal Segretario Generale con il compito di affrontare tutte le tematiche tecniche inerenti alle materie di competenza.
Al comitato possono essere invitati a partecipare, sulla base degli argomenti trattati, esperti di provata professionalità in grado di fornire un supporto scientifico e maggiore rilevanza alle istanze prodotte.

ARTICOLO 23 – SEGRETERIA TECNICA DELL' ASSOCIAZIONE

All'atto della assunzione della carica da parte del Presidente, il Consiglio nominerà, su proposta del Presidente e congiuntamente al Segretario Generale, il Segretario verbalizzante che avrà il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio.
La segreteria tecnica dipendente direttamente dal Segretario Generale che ne coordina i lavori.

TITOLO 6
ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE

L' Associazione ha autonomia finanziaria.

L' Associazione svolge la propria attività avvalendosi di un'organizzazione propria adeguata al ruolo da svolgere.

In particolare l'Associazione adotterà meccanismi di comunicazione associativa efficaci, tempestivi ed omogenei.

Il Consiglio direttivo può deliberare di avvalersi, di personale esterno o appartenente agli enti associati. In tal caso le delibere del Consiglio dovranno determinare remunerazione, compiti e funzioni a salvaguardia del nome dell'Associazione.

TITOLO 7
BILANCIO, BUDGET E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 25 – BILANCIO, BUDGET E QUOTA ASSOCIATIVA

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L' Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, approva il bilancio d'esercizio redatto dal Consiglio direttivo.

Entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente l'Assemblea approva il budget annuale di attività predisposto dal Consiglio direttivo e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno successivo.

ARTICOLO 26 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E LORO RIPARTIZIONE

Le spese di funzionamento dell'Associazione saranno coperte dagli associati per quote uguali affinché l'esercizio sociale si chiuda sempre senza utili né perdite.

Le quote verranno versate in due rate, di uguale importo, la prima entro il 30 APRILE e la seconda entro il 31 OTTOBRE di ogni anno, salvo diverse disposizioni regolamentari.

E' comunque sempre tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

L'Assemblea degli associati provvederà ad approvare il budget annuale, i suoi eventuali aggiornamenti, e la quota associativa annuale.

Nel caso di mora nei versamenti verranno applicati gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

Il Consiglio può proporre annualmente all' Assemblea degli associati la riduzione di quote per gli associati la cui struttura non è ancora in attività.

TITOLO 8
CONTROLLO

ARTICOLO 27 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

L' Assemblea nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico anche fra non associati quale organo di controllo contabile dell'attività associativa.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili.

Le deliberazioni saranno fatte constatare da apposito verbale appositamente redatto.

I Revisori operano secondo le norme e le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle norme applicabili inerenti il diritto societario.

TITOLO 9
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 29 – RINVIO ALLA LEGGE

Per ogni altro rapporto sociale e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra associati e che non si siano potute definire bonariamente, è demandata ad un collegio arbitrale.

Il collegio è composto da: un Presidente, designato da Federtrasporto, e da un membro per ciascuna parte, da essa designato.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare

per risolvere la controversia sotto giudizio. Esso giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Federtrasporto.

Il presente Statuto, che si compone di 30 Articoli suddivisi in 9 Titoli, è stato discusso, redatto ed approvato nel corso dell'Assemblea dell'Unione Interporti Riuniti, tenutasi in Roma il giorno 12 Ottobre 2023 nella forma e con il testo che qui sono riportati.

Viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, quindi archiviato e custodito, a disposizione di tutti gli associati, presso la sede dell'associazione.

firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Gasparato

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marcello Mariani